



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO FERRUCCI"
Con percorso indirizzo musicale

Circolare n. 64

I.C. - "F. FERRUCCI"-LARCIANO
Prot. 0006473 del 15/10/2024
IV-3 (Uscita)

Ai docenti
Agli Atti
Al sito – sezione
"Circolari permanenti"

Oggetto: Corretti adempimenti e compilazione tempestiva del registro elettronico.

In merito all'oggetto, si comunica quanto segue:

- il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti;
- il R.E. attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti, assolve alla prassi della documentazione dell'attività svolta dall'insegnante in classe e deve avere le caratteristiche della **immodificabilità ed integrità**;
- la mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto "falso in atto pubblico", anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.
- la corretta e puntuale compilazione del registro elettronico è responsabilità istituzionale di ogni insegnante e la firma sul registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti. Tale adempimento deve poter essere espletato in classe durante l'ora di lezione o al massimo entro la giornata, nel caso si riscontrino problemi di collegamento alla rete Internet. Lo stesso vale per i docenti di sostegno, docenti in compresenza o su potenziamento.

I voti, immodificabili ed integri, devono essere registrati dal docente immediatamente/contestualmente/tempestivamente in modo da avere una validazione temporale. È quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa, in particolare alla scuola secondaria dove i voti sono visibili alle famiglie.

Si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario:

- **l'art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 recita..** *"Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni".*

È compito del docente

- **annotare progressivamente le valutazioni**, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte, sostenute dagli alunni, nel registro personale con immediatezza e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione;

- **compilare correttamente e tempestivamente il R.E.**, annotando i voti, le assenze, le eventuali giustificazioni, le entrate anticipate/posticipate degli alunni, i ritardi, le giustificazioni dei ritardi, le attività didattiche svolte, gli esercizi assegnati, ecc. , la metodologia di lavoro (verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di gruppo, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca/azione, compito di realtà, ecc.), note disciplinari, annotazioni, data e ora dei colloqui con i genitori per motivi didattici e/o

disciplinari, eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche, uscite anticipate, assemblee sindacali, ecc.. Si ricorda, infatti, che tutti gli alunni hanno il diritto ad una valutazione trasparente e puntuale, finalizzata anche ad attivare un processo di autovalutazione dando la possibilità agli stessi di esaminare i propri punti di debolezza e di focalizzarsi sul miglioramento del proprio rendimento. Lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, il D.P.R. 249 del 1998, integrato nel 2007, all’art. 2, prescrive infatti che *“lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”*.

In particolare per la scuola secondaria, non registrare e non rendere visibili alle famiglie i voti assegnati contestualmente alle verifiche orali sostenute dagli studenti può costituire illecito. Per le verifiche scritte si invita ad una correzione tempestiva e al conseguente inserimento dei voti sul registro.

Il dirigente scolastico ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e deve assicurare la qualità dei processi formativi e le modalità di valutazione, nonché della documentazione relativa nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.

La legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione. Disattendere tali obblighi potrebbe configurarsi come colpa grave, come si evince da alcune sentenze della Corte di Cassazione che qualificano il registro come atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza.

Premesso quanto sopra, si invitano tutti i docenti a voler ottemperare alla corretta gestione e tenuta del Registro Elettronico.

Per qualunque dubbio, ci si può rivolgere alle docenti Erica Leporatti (per la scuola dell’infanzia), Maria De Rosa (per la scuola primaria), Daniela Calugi (per la scuola secondaria).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Federica Bonacchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993